

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 55 del 9 settembre 1996, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 55 della medesima legge.

Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 23.

«Integrazioni e modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, concernente gli interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione»

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. L'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, è sostituito dal seguente:

«ART. 2 - Soggetti beneficiari -

1. I progetti debbono essere presentati da società o cooperative costituite per almeno 2/ 3 da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza, da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, in un Comune della Campania;
- b) titolarità di almeno 2/ 3 del capitale sociale.

2. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i progetti presentati da società o cooperative costituite fino a 2/ 3 da lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/ 91 e successive modificazioni e, per la restante parte, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, comunque tutti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e b) del comma 1.

3. Sono escluse dalle agevolazioni le società di fatto e quelle con meno di tre soci. Tale esclusione non opera quando la società è composta interamente da giovani di cui al comma 1.

4. I requisiti dell'età devono sussistere al momento della richiesta del contributo.»

Articolo 2

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, è così modificato:

«1. Per le finalità di cui alla presente legge possono essere concesse a progetti che contemplino una spesa massima complessiva ed ammissibile non superiore a 1.200 milioni le seguenti agevolazioni:

a) Contributo in conto capitale

- E' concesso un contributo in conto capitale del 60% della spesa ammissibile.

Tale contributo è elevato al 70% se almeno 1/3 dei soci è costituito da portatori di handicap ed ex tossicodipendenti che abbiano concluso un programma di recupero concordato con i competenti servizi delle ASL.

Tale contributo è elevato al 70% anche per le società composte da 5 o più soci o interamente da donne, o se trattasi di cooperativa. Tra le spese ammissibili a contributo, al netto dell'IVA, rientrano:

- 1) studi di fattibilità;
- 2) analisi di mercato;
- 3) spese di progettazione e oneri per concessione edilizia;

- 4) opere murarie o assimilate limitatamente a nuove costruzioni o riattazioni;
- 5) macchinari, impianti e attrezzature;
- 6) opere di allacciamento;
- 7) brevetti;
- 8) acquisto terreni solo nei casi di attività agricola o agrituristica nei limiti del 50% del costo di acquisto e per una spesa ammissibile non superiore al 30% di quella complessiva;
- 9) attività di formazione e riqualificazione funzionali alla realizzazione del progetto;
- 10) attività di promozione del prodotto o del servizio;

b) Contributo in conto interessi

- E' concesso un finanziamento fino al 30% delle spese ammissibili con tasso a carico dei soggetti beneficiari pari ad 1/3 di quello ufficiale di riferimento. La durata del finanziamento non può essere superiore ad anni 10 dei quali 3 di utilizzo e preammortamento.

Tale finanziamento è assistito da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli interventi da realizzare;

c) Contributo per spese di gestione - E' concesso un contributo sulle spese di gestione per i primi tre esercizi articolato nel seguente modo:

- 1) primo anno - contributo in misura non superiore al 75% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 200 milioni;
- 2) secondo anno - contributo in misura non superiore al 50% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 100 milioni;
- 3) terzo anno - contributo in misura non superiore al 25% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 50 milioni.

Articolo 3

1. Al comma 1 dell'articolo 5 - primo capoverso - della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, le parole «Al Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «All'Assessore regionale delegato».

Articolo 4

1. L'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - Esame dei progetti -

1. Sono tassativamente esclusi dalle agevolazioni previste dalla presente legge i progetti che non prevedono l'impiego stabile di almeno tre addetti.
2. Viene istituito, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delegato, un Nucleo di valutazione composto da cinque esperti scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti al fine di:
 - a) procedere all'analisi di valutazione dei progetti;
 - b) determinare la fattibilità del progetto e la redditività economica dello stesso;
 - c) verificare la coerenza degli obiettivi progettuali con le finalità e le priorità indicate nella presente legge e con gli indirizzi del piano di programmazione regionale.
3. Il Nucleo, che opera presso l'Assessorato Regionale dell'Assessore delegato, dura in carica tre anni e si avvale di una struttura di supporto formata da un numero di dipendenti regionali non superiore a otto e che non è inclusa in alcuna area generale di coordinamento ed è posta alle dirette dipendenze dell'Assessorato Regionale dell'Assessore delegato. Con delibera di Giunta regionale vengono fissate le modalità contrattuali della collaborazione dei componenti il Nucleo.
4. Il Nucleo di valutazione elegge al proprio interno un coordinatore; funziona e può decidere a maggioranza dei presenti.
5. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, la Giunta regionale nomina con apposita delibera i nuovi componenti.
6. L'Assessore regionale delegato dichiara la decadenza dalla carica di componente del Nucleo per cause sopravvenute di ineleggibilità e/ o incompatibilità e provvede alla sostituzione.
7. I progetti sono esaminati secondo l'ordine cronologico di presentazione.
8. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione, il Nucleo di valutazione propone alla Giunta regionale il provvedimento da adottare che viene emanato in via definitiva entro i successivi trenta giorni.
9. Il Nucleo e la struttura di supporto possono avvalersi, per l'espletamento delle loro funzioni, della

collaborazione dell'agenzia e per l'impiego della Campania, con cui l'Assessorato Regionale dell'Assessore delegato stipulerà apposita convenzione.

10. Ogni sei mesi, il Nucleo e la struttura di supporto predispongono una relazione sull'attività svolta, che sarà trasmessa alla Giunta regionale ed illustrata, nei successivi trenta giorni, in Consiglio regionale dall'Assessore regionale delegato.

11. La Giunta regionale, sentito il Nucleo di valutazione adotta, entro trenta giorni dalla sua istituzione, con atto deliberativo, il regolamento di attuazione della presente legge.

12. Il Nucleo di valutazione, quindicinalmente, con un suo rappresentante, coadiuvato dalla struttura di supporto, fornisce informazioni e chiarimenti agli aspiranti beneficiari della presente legge.».

Articolo 5

1. Alla lettera A) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, la cifra «15%» è sostituita con la cifra «20%» e al n. 3 della lettera A) del comma 2 dell'articolo 8 della stessa legge la parola «decennale» è sostituita con la parola «esennale».

2. Il punto 7 della lettera B) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, è così modificato:

«7. In caso di locazione di immobili, copia del contratto così come previsto dalle leggi in vigore».

Articolo 6

1. Al comma 2 dell'articolo 13 le parole «anche del Nucleo» sono sostituite dalle parole «del Nucleo e della struttura di supporto».

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

2 settembre 1996

Rastrelli